

0817969359



Area 20 - Settore 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria
Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria

Alla FIMMG
Segreteria Regionale di Napoli
Dott. Federico Iannicelli
Via Cinthia, is. 41
80126 NAPOLI
e, per conoscenza
alle OOSS
SMI
SNAMI
INTESA
FIMP
CIPE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0302343 14/04/2011

Ritornelli: Medicina di Base e Specialistica - Assistenza Sanitaria Regionale

Destinatari: FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI FAMIGLIA - OOSS

Classifica: 20.1. Fascicolo 1.48 del 2011



Oggetto: Decreto MEF 11.12.2009 – Verifica delle esenzioni in base al reddito.

Si riscontra la nota N. 5/2011 del 5/04/2011 e, nel prendere atto di quanto in essa contenuto, si dichiara ampia disponibilità, da parte di questa Amministrazione, all'incontro richiesto.

Pur tuttavia, si osserva che il tema specifico fu già oggetto di informativa in un precedente incontro con le organizzazioni sindacali (incontro del 23 febbraio u.s.).

Nel merito delle questioni segnalate nella nota che si riscontra, si osserva che la procedura prevista e descritta nel decreto ministeriale citato in oggetto, disciplinata poi nel Decreto Commissariale n. 64/2010, prevede, a carico dei medici prescrittori, l'obbligatorietà dell'utilizzo delle procedure descritte dall'art. 1 del DM 1.12.2009 con decorrenza 01.12.2010.

Da tanto consegue che è posta a carico delle Aziende la fornitura ai medici, su supporto informatico o cartaceo, degli elenchi delle posizioni di esenzione per reddito dei loro assistiti. Tali elenchi vengono annualmente rinnovati in prossimità della scadenza del 31 marzo ed è ad essi che il medico deve fare unicamente riferimento ai fini dell'apposizione sulla ricetta del codice di esenzione per reddito. Infatti, i commi 5 e 6 dell'art. 1 del DM citato espressamente recitano: "All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta. L'assistito può richiedere informazioni circa la propria posizione in merito al diritto all'esenzione per reddito recandosi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza, sulla base delle comunicazioni regionali di cui all'art. 2.

6. Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in diffidato con le informazioni di cui al comma 5, è tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza e a richiedere l'apposito certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta l'Azienda sanitaria locale, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal Sistema tessera sanitaria, rilascia all'assistito il certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito, valido per l'anno solare in corso, che riporta il codice di esenzione da apporre sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale. L'assistito può richiedere il certificato nominativo di cui al presente comma per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all'esenzione per reddito".


Tanto premesso, atteso che l'attività della quale si discorre discende da obblighi normativamente imposti e non è oggetto di negoziazione regionale, si ritiene che le indicazioni

0817969359

contenute nel DM e sopra riportate siano tali da fugare ogni dubbio circa i compiti posti a carico del MMG o PLS.

In merito poi a presunte "proroghe" di validità dei certificati provvisori di esenzione rilasciati nel periodo 1.12.2010/31.12.2010 (gli unici ad essere in scadenza al 31.03.2011) si precisa che questa Amministrazione non ha disposto alcunché al riguardo ma ha solo chiarito, con la nota prot. 577 del 27.01.2011 che la scadenza del codice di esenzione E05 (*Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000*) è la stessa stabilita dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi e comunque non oltre il 30.09.2011.

Il Dirigente del Settore
Dott. Mario Masco



Il Dirigente del Servizio 02
Dott.ssa Eleonora Amato

